Codice A1814A

D.D. 6 settembre 2018, n. 2752

Autorizzazione idraulica n. 1642 per la realizzazione di una difesa spondale lungo il rio Val Bocchetto in un tratto adiacente la strada interpoderale San Secondo, in Comune di Mongardino (AT). Richiedente: Societa' Semplice Strade Interpoderali di Mongardino (AT).

Con nota ns. prot. n° 31838/A1814A del 11/07/2018 il Presidente della Società Semplice Strade Interpoderali di Mongardino-CF 92020650054 con sede in via Marconi, 2 14040 Mongardino, ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica, ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, al fine di eseguire lavori di consolidamento della sponda sinistra del rio Val Bocchetto per la messa in sicurezza del transito lungo la strada interpoderale San Secondo, in Comune di Mongardino (AT), situata in adiacenza al rio e precisamente nel tratto in corrispondenza dei mappali n° 37 e n° 138 del fg. n° 7 di Mongardino.

L'intervento in esame consiste nella messa in sicurezza di un breve tratto della strada interpoderale mediante il consolidamento della scarpata con la realizzazione di una difesa spondale formata da gabbionate in pietrame per una lunghezza complessiva di ml 12,00 + 5,00 ed altezza m 2,00. Tali gabbionate verranno posizionate sulla sponda sinistra del rio, fondate al di sotto del piano di scorrimento senza procurare restringimento della regolare sezione di deflusso del rio.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del Geom. Botto Roberto con studio Tecnico in via G. Garibaldi, 15 - 15011 Acqui Terme (AL), in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Presso l'albo pretorio del Comune di Mongardino (AT) è stato pubblicato per giorni 15 quindici consecutivi l'avviso di deposito, degli atti allegati all'istanza, senza dare luogo ad osservazioni o opposizioni di sorta.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato rio Val Bocchetto, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938), al n° 48, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, Testo Unico sulle opere idrauliche.

In data 06/08/2018 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Val Bocchetto con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera, in particolar modo con restringimento della stessa;
- la gabbionata nelle parti iniziale e terminale, dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata nell'esistente sponda, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al fine del ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua;
- i tratti di sponda, in corrispondenza della difesa spondale dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione, in particolare il soggetto autorizzato,

dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità della gabbionata, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;

Le opere di difesa di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione della sponda e a salvaguardia della strada interpoderale San Secondo; si ritiene pertanto che per tali opere, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte della richiedente "Società Semplice Strade Interpoderali di Mongardino" e dei suoi eventuali aventi causa, delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. n° 31-4182 del 22/10/2001;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;;
- vista la L. R. n. 12 del 18/05/2004:
- visto il relativo regolamento d'attuazione n. 14/R del 06/12/2004 modificato dal regolamento n. 2/R del 04/04/2011;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici la "Società Semplice Strade Interpoderali di Mongardino", in Comune di Mongardino (AT) ad eseguire lavori di messa in sicurezza transito lungo la strada interpoderale San Secondo, mediante la realizzazione di ml 12,00 + 5,00 di difesa spondale lungo il rio Val Bocchetto, a protezione della scarpata stradale franata nel tratto in corrispondenza dei mappali n° 37 e n° 138 del fg. n° 7 di Mongardino (AT), come evidenziato sulla cartografia tecnica allegata all'istanza, che si restituisce al richiedente vistata da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo:
- è fatto divieto assoluto di asportazione materiale litoide demaniale d'alveo;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera, in particolar modo con restringimento della stessa;
- le gabbionate, nelle parti iniziale e terminale, dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata nell'esistente sponda, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente:
- all'inizio e al termine dell'opera longitudinale, occorrerà prevedere, al piede della stessa, il posizionamento a scopo antierosivo di alcuni massi alla rinfusa;
- i tratti di sponda, in corrispondenza della difesa spondale dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione; in particolare il soggetto autorizzato, dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità della gabbionata, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- è fatto divieto assoluto di sradicare le ceppaie presenti sulle sponde, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- le sponde, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle della difesa in progetto (in particolare dovrà essere ripristinata e mantenuta l'originaria sezione d'alveo del manufatto di attraversamento situato immediatamente a valle dei lavori di che trattasi), che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- la "Società Semplice Strade Interpoderali di Mongardino", è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione ha **validità di anni uno** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.

Il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti la data dell'inizio e conclusione dei lavori ed ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

Con la presente è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE Ing. Roberto CRIVELLI

I Funzionari estensori Ing. Giuseppe RICCA Geom. Franca SIGLIANO Geom. Giuliana CAPITOLO